



Comune di Arnesano  
Provincia di Lecce

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 15/07/2021

**Oggetto : Sentenza n. 6414/2018 - R.G. 8633/2012. Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUELL approvato con D.Lgs.n. 267/2000 - Provvedimenti-**

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 17:30 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Ordinaria di 1<sup>o</sup> convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Si		8	DE LUCA Raffaele	Si	
2	PELLE' Fabio	Si		9	QUARTA Gabriele	Si	
3	NUZZACI Federica		Si	10	GERARDI Maria Luigia	Si	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Si		11	RUSSO Giuseppe	Si	
5	SOLAZZO Anna	Si		12	MANFREDA Fabrizio	Si	
6	MAZZEI Luigi	Si		13	VERGORI Marco	Si	
7	PETRELLI Marco	Si					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

-----  
**Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012**

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Sentenza n. 841 del 15 maggio 2012 il TAR Regione Puglia – Sezione Staccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dai Signori Paolo Silvio Vacca Nino Bixio Vacca e Antonietta Vacca, teso ad ottenere l'annullamento del provvedimento in data 24 gennaio 2011 prot. n. 535 con il quale il Comune di Arnesano aveva comunicato ai predetti l'escussione delle somme di cui alle fideiussioni a suo tempo rilasciate per la realizzazione ed il completamento delle opere di urbanizzazione mancanti nella lottizzazione "Belli". Con deliberazione di giunta comunale del 13 ottobre 2010 prot. n. 157 l'amministrazione aveva dato atto del mancato completamento delle opere oggetto di convenzione di lottizzazione, nonché ha evidenziato i rischi per la pubblica e privata incolumità in ragione della localizzazione delle opere mancanti e dei manufatti da demolire, nonché del provvedimento in data 20 aprile 2011, prot. n. 2971, con il quale il comune aveva ingiunto ai predetti di pagare la somma di euro 16.500,00 corrispondente agli esborsi che avrebbe dovuto sostenere il comune medesimo per il completamento delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione "Belli";
- i ricorrenti avevano prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
- il comune di Arnesano si era costituito chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso (in quanto sarebbe stata impugnata la comunicazione di avvio del procedimento di escussione della garanzia fideiussoria e non anche il provvedimento definitivo del 20 aprile 2011), ovvero la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata;
- il TAR con la predetta impugnata sentenza ha innanzitutto ricostruito l'iter infraprocedimentale della vicenda facendo presente che:
  - a) con la deliberazione del Consiglio Comunale di Arnesano n. 122 del 25 ottobre 1986 era stato approvato il progetto di lottizzazione privata denominato "Fondo Belli" e con la successiva deliberazione consiliare n. 38 del 1° luglio 1997 era stata approvata la variante al suddetto piano di lottizzazione;
  - b) gli obblighi e i diritti delle ditte lottizzanti erano stati rispettivamente contemplati nella convenzione 2 aprile 1987 e nella convenzione in variante in data 5 novembre 1996 e prevedevano in particolare la realizzazione di opere stradali interne ed esterne al perimetro dell'area destinata alla suddetta lottizzazione;
  - c) con note in data 11 marzo 2005 e in data 5 settembre 2007 il professionista incaricato dagli originari ricorrenti aveva comunicato all'amministrazione comunale di avere completato le opere a carico dei medesimi e di conseguenza aveva chiesto lo sgravio della fideiussione a suo tempo offerta in funzione di garanzia degli obblighi assunti con la suddetta convenzione;
  - d) tuttavia, ritenendo che le opere di urbanizzazione a carico degli originari ricorrenti non fossero state in concreto completate (in particolare era stata contestata la mancata realizzazione dei marciapiedi -per una superficie pari a circa 200 mq- e delle alberature lungo la via Garibaldi), il comune di Arnesano aveva avviato il procedimento per "la realizzazione in danno delle ditte Vacca mediante escussione delle somme dalle polizze fideiussorie delle opere di completamento di urbanizzazione mancanti nella lottizzazione Belli";
  - e) tale provvedimento era stato impugnato per violazione della legge regionale n. 56 del 1980 e della convenzione di lottizzazione in data 2 aprile 1987, dai cui articoli 3 e 4 sarebbe escluso ogni obbligo di realizzazione dei suddetti marciapiedi lungo la via Garibaldi, in quanto, in merito a tale via, sarebbe stato unicamente previsto, a carico dei privati, l'obbligo di trasferire le relative aree al comune (art. 5);
- il TAR ha quindi espresso il convincimento che potesse prescindere dalla disamina delle eccezioni di rito e che nel merito l'impugnazione fosse infondata, in quanto:
  - a) era ben vero che, in effetti, la convenzione 2 aprile 1987 non recava la Via Garibaldi tra quelle ove realizzare le predette opere (marciapiedi): infatti, mentre gli artt. 3 e 4 prevedevano siffatti interventi per le strade A – B – C – D – E, l'art. 5 menzionava la suddetta Via Garibaldi soltanto per le aree destinate a parcheggio che dovevano essere cedute gratuitamente al Comune;
  - b) tuttavia, doveva tenersi conto delle seguenti circostanze:

costituiva principio generale a più riprese affermato, quello della c.d. "integrazione eteronoma" delle opere di urbanizzazione primaria funzionali e necessarie, come quelle di specie, per lo sviluppo edificatorio previsto dal Piano: in tale ottica, la circostanza che la convenzione non prevedesse

espressamente la realizzazione di alcuni marciapiedi era irrilevante, posto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in considerazione del vincolo di necessarietà che legava queste ultime agli insediamenti abitativi, discendeva direttamente dalla legge, ed assurgeva di conseguenza ad elemento di integrazione del contenuto contrattuale, secondo la previsione dell'art. 1374 del codice civile;

in secondo luogo, la convenzione di cui sopra doveva essere valutata congiuntamente alla variante al piano di lottizzazione (e relativi allegati) apportata con deliberazione consiliare n. 38 del 1° luglio 1997 (variante, quest'ultima, significativa perché da un lato razionalizzava il piano e dall'altro aumentava i lotti, con conseguente incremento delle opere destinate a viabilità e in generale a soddisfare esigenze della collettività di riferimento);

a tale ultimo riguardo era importante rimarcare che la convenzione allegata alla variante (all. 9 delibera CC n. 38/97) faceva espresso riferimento alla Tavola n. 2 quale parte integrante della nuova e specifica disciplina urbanistica con essa introdotta, ed analogo rinvio veniva operato dalle norme tecniche di attuazione della variante stessa (all. 7 delibera n. 38/97 cit.), il cui art. 13 stabiliva che "le strade e i marciapiedi saranno realizzati come dalla Tav. n° 2";

- c) ne discendeva che la Tavola di progetto n. 2 (allegato n. 4 alla suddetta delibera consiliare n. 38/97), in quanto richiamata dai suddetti atti normativi di piano, dovesse ritenersi parte integrante degli stessi, con particolare riferimento alle prescrizioni ed agli obblighi gravanti sui privati, e soprattutto integrava, sempre ai medesimi fini, quanto già previsto nel progetto originario e nei relativi atti di approvazione del piano di lottizzazione e della relativa convenzione (in particolare quella del 2 aprile 1987 sopra indicata): essa faceva dunque parte, in sintesi, dello statuto normativo che regolava i diritti e gli obblighi dei lottizzanti del predetto piano c.d. "Fondo Belli";
  - d) detta Tav. 2 riportava chiaramente, tra le opere da eseguire, anche i marciapiedi di Via Garibaldi, come si poteva evincere dal medesimo segno grafico e dalla stessa retinatura utilizzata sia per la Via Garibaldi sia per le altre strade pacificamente rientranti nell'ambito degli interventi a carico dei privati (tutti considerati spazi pubblici, dunque standard, ai sensi del DM n. 1444 del 1968), nonché dalla delimitazione dell'area di intervento, graficamente rappresentata con pallini di colore nero, nel cui ambito rientrava pienamente anche il lato interno della suddetta via – comprensivo di marciapiede – nella parte in cui costeggia la lottizzazione di cui si controverteva;
  - e) da quanto accertato, discendeva che correttamente l'amministrazione comunale aveva ritenuto che tali opere fossero da porre a carico delle parti private e che, quindi, l'impugnazione da queste ultima proposta, fosse infondata.
- i Sigg.ri VACCA Paolo Silvio, Nino Bixio e Antonietta hanno proposto appello deducendo le medesime doglianze disattese in primo grado (attualizzandole rispetto al contenuto della motivazione della sentenza), ed in particolare ha sostenuto che:
    1. i marciapiedi non potessero essere qualificati quali opere di urbanizzazione primaria;
    2. la portata dell'art. 28 della Legge della Regione Puglia 31.5.1980 n. 56 era stata del tutto obliata dal primo Giudice;
    3. la Convenzione 2.04.87 non aveva imposto di realizzare alcun marciapiedi;
    4. l'art. 6 della Convenzione 2.4.1987 non si prestava ad interpretazioni estensive;
    5. le aree attigue alla via Garibaldi erano parte della superficie ceduta dai lottizzanti per urbanizzazione secondaria, ex art. 3 D.M. 1444/1968 (e non come erroneamente asserito- per viabilità -urbanizzazione primaria);
  - in data 20.12.2012 l'appellato Comune di Arnesano si è costituito con atto di stile chiedendo la reiezione dell'appello.
  - In data 22.5.2018 la parte appellante ha depositato una memoria, puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

#### **Ciò premesso:**

Con Sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 6414/2018, pubblicata il 14.11.2018, è stato definito il ricorso n. 8633/2012 dei Sigg.ri VACCA e, in accoglimento della tesi dei ricorrenti, è stata riformata la decisione n. 841/2012

a suo tempo resa dal TAR Puglia Sez. di Lecce, per il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso del primo grado n. 620/2011;

- Nello specifico il Consiglio di Stato ha assunto le seguenti decisioni:
  - a) la convenzione urbanistica rientra nel genus degli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990: essa va interpretata secondo buona fede (ex artt. 1366, 1375 e 1337 CC);
  - b) il principio di integrazione della convenzione patrocinato dal T.A.R. trova sponda in qualche precedente della giurisprudenza di primo grado (T. A.R. Milano, (Lombardia), sez. II, 11/06/2010, n. 1800 “la circostanza che una convenzione urbanistica non preveda espressamente la realizzazione della fognatura è irrilevante, posto che l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria discende direttamente dalla legge, che assurge di conseguenza ad elemento di integrazione del contenuto contrattuale, secondo la previsione dell'art. 1374 c.c.”) ma viene circoscritto alle conseguenze discendenti direttamente dalla legge;
  - c) l'art. 28 della Legge della Regione Puglia 31.5.1980 n. 56 (recante “Piano di lottizzazione: contenuto della convenzione”), che così testualmente dispone: “La convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel piano di lottizzazione deve prevedere:
    1. la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita dal DM 2/ 4/ 1968 n. 1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;
    2. la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la totale o parziale monetizzazione delle stesse;
    3. l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri per la urbanizzazione secondaria nella quota di pertinenza determinata in sede di approvazione del piano di lottizzazione, con scorporo dei valori delle opere eventualmente cedute o eseguite dai proprietari. Lo scorporo va determinato in funzione dei costi di tali opere, calcolati sulla base dell'elenco regionale dei prezzi o, in mancanza, di altro elenco predisposto da enti pubblici o associazioni professionali o di categoria;
    4. i termini per l'ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, complessivamente non superiori a dieci anni dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata inclusione delle aree in un PPA;
    5. congrue garanzie finanziarie, per fasi di esecuzione, per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa all' adempimento degli obblighi a carico dei proprietari;
    6. sanzioni convenzionali a carico dei proprietari nel caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere non realizzate in caso del persistere dell'inosservanza. Nel computo del contributo, correlato alle urbanizzazioni e dovuto per il rilascio delle concessioni, va portata in detrazione, fino alla concorrenza, l'entità degli impegni assunti in sede di convenzione di lottizzazione.” corrobora la tesi della parte appellante: ma più che tale dato, ciò che rileva, a parere del Collegio, è l'assoluta assenza di menzione delle predette opere nella convenzione originaria;
  - d) non è neppure pacifico che i marciapiedi possano essere considerati opere di urbanizzazione primaria: in tal senso depone, sotto il profilo normativo, unicamente la Risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, dell'Agenzia delle Entrate.
    1. In tale quadro, va salvaguardato l'affidamento del privato (al cospetto del quale va ritenuta recessiva, nel caso in esame, l'invocazione dell'art. 1374 cc), che, fondandosi sul dato testuale della convenzione e della variante, non poteva immaginare che da essa discendesse (anche) detto onere, in quanto essa non recava neppure menzione dell'obbligo di eseguire opere di urbanizzazione secondaria, anche genericamente intese, e comunque non recava alcun riferimento specifico ai suddetti marciapiedi “contestati”, ovvero la messa a dimora delle alberature.
    2. Sotto tale assorbente profilo l'appello va accolto, e per l'effetto, in riforma della impugnata decisione, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
    3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza ed il Comune di Arnesano va condannato a corrispondere agli appellanti, nella misura complessiva che appare equo quantificare in Euro tremilacinquecento (€ 3500//00), oltre oneri accessori, se dovuti.

**Per le motivazioni innanzi richiamate:**

- *Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come innanzi proposto, lo ha accolto, e per l'effetto, in riforma della impugnata decisione, ha accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati;*
- *Ha condannato il Comune di Arnesano al pagamento delle spese del doppio grado in favore degli appellanti, nella misura complessiva di Euro tremilacinquecento (€ 3500//00), oltre oneri accessori, se dovuti.*
- *Ha ordinato che la relativa sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.*

**Atteso** che i Sigg.ri VACCA Paolo Silvio, Nino Bixio ed Antonietta, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe RIZZO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce , via G.Parini, 27, hanno proposto ricorso avente Registro generale n° 5139/2019, contro il Comune di Arnesano, non costituito in giudizio per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n° 6414 del 14.11.2018 innanzi descritta, concernente escussione di somme a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nella Convenzione di Lottizzazione;

**Considerato** che con detto ricorso i Sigg.ri VACCA hanno chiesto di dare esatta esecuzione alla Sentenza resa dal Consiglio di Stato innanzi citata, ritenendo nulli e privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti annullati, con il conseguente rimborso della somma di €. 16.500,00 illegittimamente incassata dal Comune di Arnesano a mezzo di escussione di polizze fideiussorie, con nomina, per il caso di ulteriore inerzia, di commissario ad acta;

**Vista** la Sentenza n° 00903/2020 Reg. Prov. Coll. N° 5139/2019 Reg. Ric., con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha deciso di accogliere il ricorso presentato dai Sigg.ri VACCA avverso il provvedimento del Comune di Arnesano prot. 535 del 24.01.2011, con il quale l'Ente Locale aveva disposto l'escussione delle fideiussioni a suo tempo rilasciate per la realizzazione ed il completamento delle opere di urbanizzazione previste nella Convenzione di Lottizzazione "Belli". Il Collegio, sulla scorta delle allegazioni in fatto ed in applicazione dei generali principi di diritto che regolano la ripartizione dell'onere probatorio, ha ritenuto la domanda, per come proposta, meritevole di accoglimento: *i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito e l'inadempimento del debitore risultano, infatti, rispettivamente dimostrati ed allegati dai creditori e non consta, di contro, agli atti alcun fatto impeditivo od estintivo*, e pertanto ha ordinato al Comune di Arnesano di disporre il richiesto rimborso entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla pubblicazione della Sentenza, in caso di inerzia, provvederà con i poteri sostitutivi il Prefetto di Lecce, con facoltà di subdelega a funzionario della medesima Prefettura;

**Vista** la nota prot. 0018121 del 13.02.2020, acclarata al protocollo generale del Comune n° 0001578 in data 14.02.2020, con la quale la Prefettura di Lecce, in esecuzione della predetta Sentenza n° 00903/2020 Reg. Prov. Coll. In data 04.02.2020 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso n° 5139/2019 proposto da Sigg.ri VACCA, ritenendo necessario provvedere alla nomina di un Funzionario della Prefettura, affinché, in caso di inerzia del Comune, provveda agli adempimenti indicati nella sentenza, ha nominato quale Commissario ad acta il Funzionario Economico Finanziario Dott. Antonio CUCURACHI;

**Visto** il verbale di insediamento, prot. 5362 del 03.06.2020, con il quale il Dott. Antonio CUCURACHI, funzionario Amministrativo della Prefettura – U.T.G. di Lecce , delegato dal Prefetto di Lecce, giusto Decreto Prefettizio n. 0016206 del 10.02.2020, con l'assistenza del Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di questo Comune, Arch. Emanuela MARULLI, ha effettuato l'insediamento presso gli uffici comunali, accordandosi con l'arch. MARULLI in merito all'acquisizione della documentazione relativa alla sentenza n. 903/2020 che verrà esaminata ai fini degli adempimenti preposti;

**Vista** la nota prot. 5875 del 17.06.2020 con la quale il Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio di questo Comune, Arch. Emanuela MARULLI, alla presenza dell'Avv. Gianluca GRECO, ha messo a disposizione del

Commissario ad acta, dott. Antonio CUCURACHI tutta la documentazione presente agli atti d'ufficio ed ha consegnato in copia la Sentenza n. 6414/2018;

Vista la Deliberazione C.C. n° 16 del 31.08.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto quale debito fuori bilancio l'importo di €. 20.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, rinveniente dall'esecuzione delle risultanze della Sentenza del Consiglio di Stato n° 00903/2020 Reg. Prov. Coll. Emessa in data 04.02.2020, di cui €. 3.500,00 per spese legali statuite in sentenza;

Vista la determinazione Reg. Gen. 975 del 31.12.2020, con la quale il Responsabile dell'Area 4 - Servizi Economico - Finanziari ha provveduto a impegnare la somma di €. 20.000,00 sul Capitolo 2241 BP 2020;

Vista la nota prot. 4798 del 13.05.2021 con la quale l'Avv. Giuseppe RIZZO ha comunicato al Commissario ad Acta Dott. CUCURACHI l'esatta quantificazione degli oneri di legge in forza dei quali maggiorare le spese legali dovute dal Comune di Arnesano in favore dei sigg.ri VACCA, quantificando l'importo in €. 4.188,00;

**Atteso** che con la suddetta Deliberazione C.C. n° 16 del 31.08.2020 è già stata riconosciuta la somma di €. 3.500,00 per le spese legali statuite in sentenza;

**Ritenuto** necessario, dover provvedere al pagamento dell'ulteriore somma relativa alla maggiorazione delle spese legali dovute per legge in favore degli appellanti, nella misura complessiva di Euro € 688,00 (*seicentottotto*), riconoscendo tale somma quale debito fuori bilancio in quanto riveniente dall'esecuzione delle conclusioni della Sentenza n° 00903/2020 Reg. Prov. Coll. In data 04.02.2020 del Consiglio di Stato;

**Richiamato** l'art. 32 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 29 novembre 2013;

**Rilevata** l'assistenza di debito fuori bilancio riguardante spese riconducibili nelle fattispecie previste dall'art.194 c. 1 del Tuel;

**Dato atto** che occorre procedere alla data attuale ai sensi dell'art 32 del vigente regolamento di contabilità con il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto, per evitare che il rinvio a data successiva comporti un danno patrimoniale all'ente;

**Visto** il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art.194, comma 1, lettera a);

**Visto** lo Statuto comunale;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 (Consiglieri di Maggioranza) e l'astensione di n. 4 Consiglieri (Consiglieri di Minoranza);

#### **DELIBERA**

*Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate*

- **DI RICONOSCERE** quale debito fuori bilancio l'importo di €. 688,00 , riveniente dall'esecuzione delle risultanze della Sentenza del Consiglio di Stato n° 00903/2020 Reg. Prov. Coll. emessa in data 04.02.2020;
- **DI DARE ATTO** che tale debito trova copertura finanziaria nel Cap. 60 del redigendo Bilancio 2021;
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio per l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti al presente atto;

- **DI DARE ATTO** che copia del presente provvedimento verrà trasmesso, a cura del settore Affari Generali, alla Procura delle Corti dei Conti - Sez. Puglia - ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 27/12/2002 n. 289.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 8 (Consiglieri di Maggioranza) e l'astensione di n. 4 Consiglieri (Consiglieri di Minoranza) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 26/07/2021 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 737 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

---

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 19/07/2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Pierluigi CANNAZZA